COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.01.2006
COM(2006) 22 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea

{SEC(2006) 82}

INDICE

I. INTRODUZIONE 3

II. CAMPO DI APPLICAZIONE 4

III. MISURE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ 5

1. Parità di trattamento per quanto riguarda la tutela dei diritti 5

2. Garanzia di pagamenti transfrontalieri 6

3. Iscrizione transfrontaliera dei lavoratori distaccati 7

a) Provvedimenti adottati per consentire il versamento dei contributi da parte e a nome dei lavoratori distaccati, articolo 6, paragrafo 1 7

b) Esonero dal versamento dei contributi, articolo 6, paragrafo 2. 8

4. Informazione degli iscritti 9

IV. CONCLUSIONI E SVILUPPI 9

I. INTRODUZIONE

I regimi di pensione complementare si sono sviluppati in modo molto eterogeneo nei vari Stati membri. Ora che l'Unione europea comprende 25 Stati membri, il panorama pensionistico è diventato ancora più eterogeneo. Questo riguarda non solo i regimi pensionistici statutari, ma anche i regimi complementari, e rende estremamente difficile operare una classificazione di tali sistemi secondo la tradizionale tassonomia a tre pilastri[1].

L'attuazione del principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, enunciato nel trattato CE, implica la tutela dei diritti pensionistici, siano essi statutari o integrativi, dei lavoratori che si spostano nell'Unione europea. Mentre il coordinamento dei sistemi pensionistici consente ai lavoratori migranti di mantenere i diritti statutari a pensione acquisiti, i provvedimenti volti a migliorare la salvaguardia dei diritti a pensione integrativa si trovano ancora nella fase iniziale. È ampiamente riconosciuto che il sistema di coordinamento istituito dal regolamento 1408/71/CEE e, in particolare, le norme relative all'aggregazione per i sistemi pensionistici statutari, non sono adeguate ai sistemi di pensione integrativa. L'estrema diversità di tali sistemi a seconda dello Stato membro e anche all'interno di uno stesso Stato e il fatto che i sistemi di pensione integrativa spesso non si basino su atti legislativi ma sull'iniziativa del settore privato rende difficile applicare norme simili. Di conseguenza il regolamento 1408/71/CEE non si applica alla maggior parte dei sistemi di pensione integrativa. Una direttiva nel settore dei regimi di pensione complementare è stata invece considerata lo strumento giuridico adeguato a tutelare i diritti a pensione integrativa dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea.

Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la direttiva 98/49/CE ("la direttiva") relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea[2]. L'attuazione della suddetta direttiva era prevista entro il 25 luglio 2001 per i 15 "vecchi" Stati membri ed entro il 1° maggio 2004 per i nuovi Stati membri. I provvedimenti da adottare in applicazione della suddetta direttiva tengono conto della particolare natura e delle caratteristiche specifiche dei sistemi di pensione integrativa. Stabilendo determinati diritti per gli iscritti a tali regimi essa limita gli ostacoli alla libera circolazione costituiti dalla perdita totale o parziale dei diritti a pensione integrativa conseguente allo spostamento in un altro Stato membro a fini lavorativi. Tali diritti sono elencati dettagliatamente nella parte III.

Nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva, la presente relazione è dedicata all'attuazione della medesima e propone, ove necessario, eventuali emendamenti. Affinché la panoramica fosse il più possibile completa, è stato inviato un questionario ai governi degli Stati membri e dei paesi EFTA[3]. La Commissione ha consultato anche i membri del Forum delle pensioni[4]. La presente relazione si basa principalmente sulle informazioni fornite dagli

---

1 Descritta anche dalla comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 "Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi – Risultati della consultazione relativa al Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico" (COM(99) 134 def.).

2 GU L 209 del 25.07.1998, pag. 46.

3 Solo la Norvegia ha risposto al questionario.

4 Il Forum delle pensioni è un comitato nel settore delle pensioni integrative, del quale fanno parte gli Stati membri, le parti sociali e le federazioni europee del settore. Esso è stato istituito ufficialmente dalla decisione della Commissione C(2001) 1775 del 9 luglio 2001. Sono state ricevute risposte dalle organizzazioni seguenti: AIM, EAPSPI e EFRP. Talune organizzazioni nazionali hanno risposto individualmente al questionario.

intervistati. È opportuno segnalare che le informazioni inviate alla Commissione variano notevolmente in termini di contenuto e di dettaglio. Il contenuto della presente relazione riflette la situazione degli Stati membri di settembre 2005.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della direttiva si intende per sistema di pensione integrativa qualsiasi sistema pensionistico istituito in conformità della legislazione e della prassi nazionali o qualsiasi accordo collettivo o di tipo analogo, volto a fornire una pensione integrativa per i lavoratori dipendenti o autonomi, a prescindere dal fatto che l'iscrizione a tali sistemi sia obbligatoria o facoltativa. La direttiva esclude dal suo campo d'applicazione i regimi definiti "legislazione" dall'articolo 1, primo comma, lettera j) del regolamento 1408/71/CEE, oppure i regimi per i quali lo Stato membro fornisce una dichiarazione ai sensi di tale articolo.

La tabella 1 "Campo d'applicazione" di cui all'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea fornisce una breve sintesi dei regimi di pensione complementare degli Stati membri che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Se taluni regimi di pensione integrativa sono, in via eccezionale, coperti dal regolamento 1408/71, quest'informazione è riportata nella tabella. Tutte le altre informazioni fornite nella presente relazione e riguardanti i provvedimenti di attuazione degli Stati membri si riferiscono ai regimi di pensione integrativa indicati nella tabella. È opportuno osservare che la suddetta tabella non può essere esauriente vista la complessità e la grande eterogeneità dei regimi di pensione integrativa.

La direttiva si applica a prescindere dal fatto che il regime di pensione complementare sia basato sulla capitalizzazione (funding), sul principio della ripartizione (pay as you go) o su riserve contabili. La maggior parte dei regimi di pensione integrativa opera in base a capitalizzazione, ovvero esistono senza essere collegati al datore di lavoro "fondi" che ricevono contributi, li investono e versano i benefici. Esistono però anche altri sistemi finanziati in base al principio della ripartizione o in base ad una combinazione tra questo e la capitalizzazione nonché tramite riserve contabili. Secondo le risposte al questionario, i regimi di pensione integrativa basati su quest'ultima forma di finanziamento, ovvero l'accantonamento di riserve contabili per fronteggiare gli impegni futuri, si trovano in quasi la metà degli Stati membri, ovvero in: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e in Norvegia.

Inoltre la direttiva non si applica solo ai regimi delle pensioni di anzianità, ma anche a quelli delle pensioni di invalidità e reversibili (a favore dei superstiti). In tutti gli Stati membri in cui i superstiti sono considerati un rischio biometrico calcolabile, i coniugi e i figli sono possibili superstiti. Essi possono essere definiti o esplicitamente o tramite termini dal significato più ampio, quali ad esempio eredi legali o beneficiari.

III. MISURE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

1. Parità di trattamento per quanto riguarda la tutela dei diritti

Secondo l'articolo 4 della direttiva, quando un lavoratore che ha acquisito diritti riconosciuti nell'ambito di un regime di pensione integrativa in un Stato membro si sposta in un altro Stato membro, i suddetti diritti devono essere mantenuti almeno nella stessa misura dei diritti dei lavoratori che lasciano il lavoro ma non il territorio dello Stato membro in questione.

L'obiettivo di tale articolo consiste nel garantire che le persone che si spostano in un altro Stato membro non si trovino in una situazione peggiore di quelle che lasciano un posto di lavoro ma restano nello stesso Stato membro. Stabilendo tale principio l'articolo 4 garantisce come standard minimo che i casi nazionali e quelli transfrontalieri siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti.

Secondo taluni Stati membri non era necessario adottare provvedimenti specifici per rispettare tale articolo. Il motivo di tale affermazione indicato più spesso dai governi degli Stati membri era che il quadro legislativo esistente o gli accordi collettivi che regolamentano la tutela dei diritti acquisiti non distinguono tra lavoratori che restano in un determinato Stato membro e lavoratori che si spostano in un altro Stato membro.

Una serie di Stati membri ha comunque elaborato una regolamentazione specifica al fine di garantire che gli stessi principi di salvaguardia dei diritti pensionistici acquisiti si applichino allo stesso modo se il titolare dei diritti si sposta in un altro Stato membro. Questo tipo di prescrizione specifica si trova nella legislazione dei seguenti paesi: Francia, Germania, Grecia[5], Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Norvegia. Nei suddetti Stati membri sono stati impiegate due tecniche legislative diverse: mentre la Francia, l'Irlanda ed il Regno Unito hanno deciso di introdurre un divieto di norme che differiscono, gli altri Stati membri hanno preferito adottare una norma positiva volta a garantire la parità di trattamento[6]. Secondo le autorità dell'Estonia, tale paese ha applicato la direttiva 98/49/CE per quanto riguarda il regime pensionistico obbligatorio basato su capitalizzazione tramite la legge sulle pensioni basate su capitalizzazione[7].

L'impatto della direttiva su tale aspetto in termini di possibilità di modificare la prassi attuale sembra essere limitato, dato che gli Stati membri hanno segnalato che in tale contesto la non discriminazione era già garantita prima dell'adozione della direttiva. Per i relativi riferimenti nelle prescrizioni nazionali rinviamo all'allegato 1, tabella 2 "Parità di tutela" del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione

---

5 La legislazione greca è stata adottata il 3 novembre 2004 (Decreto presidenziale 227/2004, pubblicato sulla GU 212 del 5 novembre 2004).

6 Come esempio citiamo la legge di attuazione portoghese che recita: "I lavoratori iscritti ad un regime di pensione integrativa e per i quali i contributi cessano di essere versati a tale regime a causa dello spostamento in un altro Stato membro mantengono i diritti pensionistici acquisiti nell'ambito di tali regimi, alle stesse condizioni che si applicano a chi cessa di versare i contributi ma resta nel territorio nazionale. 2.1 Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano anche alle altre persone titolari di diritti nell'ambito del regime integrativo in questione."

7 Risposta delle autorità dell'Estonia del 1° agosto 2005. I servizi della Commissione stanno esaminando il regime pensionistico basato su fondi dell'Estonia.

complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

2. Garanzia di pagamenti transfrontalieri

Secondo l'articolo 5 della direttiva gli Stati membri garantiscono che gli importi dovuti nell'ambito dei regimi di pensione integrativa vengono versati agli iscritti e agli ex iscritti, così come ad altri titolari di diritti nell'ambito di tali regimi, in tutti gli Stati membri, al netto di qualsiasi tassa e di qualsiasi onere applicabile alla transazione. Il versamento di tali importi in tutta l'Europa è una condizione preventiva essenziale dell'attuazione di entrambi i principi di libera circolazione dei lavoratori e dei capitali.

Vari Stati membri (Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Regno Unito) e la Norvegia hanno attuato una prescrizione specifica nella loro legislazione secondo la quale il versamento dei suddetti importi va effettuato agli aventi diritto che si sono spostati in un altro Stato membro[8].

Tale prescrizione era già stata adottata prima dell'adozione della direttiva, diversamente dalle altre succitate. Cipro e la Spagna non hanno adottato disposizioni specifiche per l'attuazione della direttiva in questione, ma una legislazione più generica secondo la quale i movimenti di capitale e i pagamenti fra residenti nazionali e residenti di altri Stati membri vanno effettuati senza limitazioni.

I paesi che non hanno adottato provvedimenti legislativi hanno dichiarato che le loro disposizioni di legge o i loro accordi collettivi erano già in linea con le prescrizioni dell'articolo 5. Secondo la maggior parte di tali Stati membri questo è dovuto al fatto che la loro legislazione attuale non opera distinzioni in termini di pagamenti tra chi resta nel paese e chi si sposta verso un altro Stato membro. Altri Stati membri hanno dichiarato che non era necessario adottare provvedimenti espliciti perché la loro legislazione non contempla prescrizioni che impediscono la libera circolazione dei capitali per quanto riguarda i versamenti transfrontalieri effettuati nell'ambito dei regimi di pensione integrativa.

Come l'articolo 4, tale articolo non sembra aver indotto mutamenti significativi nella prassi degli Stati membri. Anche gli Stati membri che hanno adottato un provvedimento esplicito non hanno riferito in merito a prassi diverse in atto prima dell'adozione. Questo sembra indicare che la garanzia di versamento degli importi senza limitazioni ai beneficiari residenti in un altro Stato membro esisteva già per quasi tutti i tipi di regimi.

Per i relativi riferimenti nelle prescrizioni nazionali rinviamo all'allegato 1, tabella 3 "Pagamenti transfrontalieri" del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

---

[8] La seguente formulazione della legge finlandese sui fondi di assicurazione costituisce un esempio di tali prescrizioni specifiche: "I versamenti supplementari per gli iscritti ad un fondo o per altre persone assicurate che sono o sono state beneficiarie del sistema integrativo, saranno effettuati anche in altri Paesi membri dello Spazio economico europeo alle stesse condizioni che in Finlandia. Salvo stipula contraria negli statuti del fondo, i versamenti supplementari possono essere effettuati anche in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo."

3. Iscrizione transfrontaliera dei lavoratori distaccati

L'articolo 6 riguarda i lavoratori distaccati ai sensi del regolamento 1408/71/CEE. Si definisce distacco la situazione in cui un lavoratore è inviato temporaneamente dal datore di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore è solitamente impiegato. Il periodo massimo del distacco comprende 12 mesi; in casi eccezionali può essere esteso fino a 24 mesi. Durante tutto il periodo del distacco esiste una relazione diretta tra l'impresa distaccante e il lavoratore distaccato.

Il lavoratore temporaneamente distaccato all'estero ha la legittima aspettativa di non subire svantaggi economici per quanto riguarda i diritti a pensione integrativa. Cambiare sistema pensionistico mentre si trova all'estero, a condizione che ve ne sia uno, potrebbe fargli subire notevoli perdite finanziarie. Ad esempio potrebbe succedere che il lavoratore non accumuli più diritti durante il distaccamento in quanto non soddisfa le condizioni relative al periodo di acquisizione in vigore nel paese in questione. Vi potrebbero inoltre essere difficoltà derivanti dall'incompatibilità tra il nuovo ed il vecchio sistema, ad esempio per il calcolo delle esigenze di accantonamento quando si passa da un sistema basato sulla ripartizione ad uno basato sulla capitalizzazione. Questi problemi possono essere evitati con l'iscrizione transfrontaliera, ovvero restando iscritti al regime d'origine durante il periodo del distacco. A tal fine l'articolo 6 consente l'iscrizione transfrontaliera specificando che i datori di lavoro e i lavoratori distaccati devono poter continuare a versare contributi al regime di pensione integrativa dello Stato membro di origine durante il periodo del distacco in un altro Stato membro. Se i contributi continuano ad essere versati, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i lavoratori distaccati e i datori di lavoro siano esonerati dall'obbligo di versare contributi in un altro Stato membro.

a) Provvedimenti adottati per consentire il versamento dei contributi da parte e a nome dei lavoratori distaccati, articolo 6, paragrafo 1.

Taluni Stati membri hanno riferito di non ritenere necessaria l'adozione di provvedimenti specifici che consentano di continuare a versare i contributi durante il distacco. Di solito la motivazione fornita in tal caso dagli Stati membri è che, nel caso del distacco, continuano ad essere applicati i contratti e gli accordi collettivi relativi ai regimi di pensione integrativa dello Stato membro di origine. Di conseguenza, secondo gli Stati membri, i contributi versati da parte e a nome dei lavoratori distaccati sono pagati come di consueto, nel rispetto delle norme che disciplinano il versamento dei contributi. Inoltre il fatto che venga rispettato l'articolo 6, paragrafo 1 è dovuto all'assenza di regolamenti che vietano il versamento di contributi a regimi di pensione integrativa durante il distacco.

Tuttavia taluni Stati membri hanno adottato prescrizioni specifiche al fine di garantire che durante il distacco i pagamenti continuino ad essere effettuati. Questo tipo di prescrizioni è stato attuato in Francia, Grecia, Lussemburgo, a Malta, nei Paesi Bassi, in Portogallo, Svezia, nel Regno Unito e in Norvegia.

Mentre in Grecia il diritto a continuare il versamento dei contributi deve essere rivendicato entro trenta giorni dalla ricezione della notifica del distacco da parte del lavoratore, negli altri paesi di cui sopra non sono previsti limiti specifici all'esercizio di tale diritto. Le prescrizioni del Lussemburgo e della Svezia prevedono non solo la possibilità, ma anche l'obbligo di continuare il versamento durante il periodo di distacco.

b) Esonero dal versamento dei contributi, articolo 6, paragrafo 2.

Questa prescrizione si applica agli Stati membri che dispongono di regimi di pensione integrativa obbligatori. Come per i regimi obbligatori di pensione integrativa in generale o per l'iscrizione obbligatoria per un determinato settore, tali regimi potrebbero ostacolare il principio di esonero dal versamento dei contributi a regimi di pensione integrativa in un altro Stato membro. In tal caso lo Stato membro ospite deve quindi garantire che i lavoratori distaccati e i loro datori di lavoro non rientrino nel regime obbligatorio.

Taluni Stati membri hanno dichiarato di non necessitare di prescrizioni esplicite per attuare l'articolo 6, paragrafo 2. La motivazione addotta è generalmente l'assenza di regimi obbligatori di pensione integrativa in generale o di legislazione che renda obbligatoria l'iscrizione ad un regime.

Altri Stati membri hanno comunque messo in atto prescrizioni specifiche. Secondo la legislazione dei Paesi Bassi, ad esempio, se durante un distacco nei Paesi Bassi il versamento dei contributi viene continuato in un altro Stato membro, il lavoratore distaccato nei Paesi Bassi e il suo datore di lavoro sono esonerati dall'obbligo di versare contributi nei Paesi Bassi. Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Svezia (quest'ultimo paese solo parzialmente) e la Norvegia dispongono di normative analoghe.

La Grecia, Lussemburgo, Malta ed il Portogallo hanno attuato disposizioni specifiche che riguardano la suddetta situazione, ma la affrontano da un punto di vista diverso. Ad esempio, la legislazione greca stabilisce che il lavoratore distaccato e, se del caso, il suo datore di lavoro, siano esonerati da qualsiasi obbligo di versare contributi a regimi di pensione integrativa in un altro Stato membro. Lussemburgo, Malta e il Portogallo hanno adottato disposizioni quasi identiche. I servizi della Commissione ritengono che questo tipo di disposizioni potrebbe non contribuire all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dato che si può mettere in discussione il fatto che esse siano parimenti rispettate in tutti gli Stati membri in cui il lavoratore viene distaccato.

Se un lavoratore viene inviato all'estero per un breve periodo dal suo datore di lavoro, deve sapere cosa succederà, durante quel periodo, ai suoi diritti di pensione integrativa. Il lavoratore ed il datore di lavoro sono interessati a procedure semplici, che non implichino costi aggiuntivi e accordi amministrativi complessi. L'iscrizione transfrontaliera mette a loro disposizione uno strumento corrispondente alle loro esigenze. Di tale strumento beneficiano soprattutto i dipendenti di multinazionali, che durante la loro carriera possono essere distaccati più volte. Finché non esisteva il diritto legale all'iscrizione transfrontaliera erano le stipule dei rispettivi contratti a consentire o meno di continuare a versare i contributi. Con la codifica di tale diritto il lavoratore ed il datore di lavoro hanno ottenuto la certezza giuridica in tale ambito, essenziale per la programmazione dei distacchi.

Per i relativi riferimenti nelle precrizioni nazionali rinviamo all'allegato 1, tabella 4 "Iscrizione transfrontaliera dei lavoratori distaccati" del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

4. Informazione degli iscritti

Secondo l'articolo 7 della direttiva gli Stati membri devono adottare provvedimenti atti a garantire che i datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione di un regime pensionistico complementare informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime complementare, quando si spostano in un altro Stato membro. Queste informazioni devono corrispondere almeno a quelle che sono fornite agli iscritti per i quali cessano di essere versati i contributi ma che rimangono nello stesso Stato membro.

Le pensioni integrative, soprattutto negli Stati membri che dispongono di regimi che forniscono prestazioni di livello elevato, costituiscono una parte notevole della tutela del reddito in età avanzata. È quindi naturale che chi intende lavorare in un altro Stato membro voglia essere chiaramente informato delle conseguenze per i suoi diritti pensionistici acquisiti prima di decidere definitivamente. In questo settore la fornitura d'informazioni deve assolutamente essere adeguata.

Taluni Stati membri hanno fatto riferimento a quest'ultimo requisito minimo e hanno dichiarato di non aver adottato provvedimenti specifici in merito alle informazioni da fornire agli iscritti al regime pensionistico. In tale contesto si può discutere del fatto che le informazioni siano armonizzate al contenuto della direttiva e identiche per tutti gli iscritti a prescindere dal fatto che restino nel loro Stato membro d'origine o si spostino in un altro Stato membro.

Otto Stati (Grecia, Portogallo, Malta, Paesi Bassi, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Norvegia) hanno comunque adottato norme esplicite al riguardo. È molto importante che i lavoratori siano adeguatamente informati, soprattutto sulle opzioni e sulle alternative disponibili prima di recarsi a lavorare in un altro Stato membro. In taluni Stati membri la direttiva ha indotto un'estensione dei diritti all'informazione in tale ambito. Tuttavia la maggior parte dei paesi ha fatto riferimento ai rispettivi obblighi in materia d'informazione già esistenti prima della direttiva.

Per i relativi riferimenti nelle prescrizioni nazionali rinviamo all'allegato 1, tabella 5 "Informazione degli iscritti" del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

IV. CONCLUSIONI E SVILUPPI

Per quanto riguarda le prime due misure di salvaguardia dei diritti pensionistici, ovvero parità di mantenimento e pagamenti transfrontalieri, analizzando le risposte degli Stati membri si deduce che secondo taluni Stati i diritti in questione erano già sufficientemente garantiti prima dell'entrata in vigore della direttiva. La codifica di tali diritti tramite la direttiva fornisce comunque maggiore certezza giuridica, aiutando i lavoratori che stanno decidendo in merito ad un possibile trasferimento all'estero. Inoltre ancorando questi due importanti principi nella legislazione comunitaria si ottiene la garanzia che i lavoratori migranti non si troveranno in situazioni peggiori rispetto agli standard stabiliti a livello comunitario.

I diritti di cui all'articolo 6 non servono solo ad aumentare la certezza giuridica, ma forniscono anche una procedura semplice che consente agli iscritti di continuare ad accumulare diritti a pensione integrativa durante il distacco. Per questo motivo l'articolo 6, che consente l'iscrizione transfrontaliera, serve a fornire una tutela adeguata ai lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro. È altrettanto importante che l'iscrizione transfrontaliera non diventi meno interessante perché il datore di lavoro o il lavoratore devono versare contributi ad un regime pensionistico obbligatorio esistente negli Stati membri in cui il lavoratore viene distaccato. Di conseguenza, agevolando l'iscrizione transfrontaliera dei lavoratori distaccati si contribuisce decisamente all'agevolazione della mobilità delle forze di lavoro nell'ambito del distacco a breve termine ai sensi del regolamento 1408/71/CE.

Per quanto riguarda le informazioni fornite agli iscritti l'impatto della direttiva sulle norme degli Stati membri in materia di informazione è stato notevole, anche se la maggior parte delle norme esistenti richiedeva già di fornire informazioni al livello minimo di cui all'articolo 7.

I regimi di pensione integrativa non sono ancora diventati in tutti gli Stati membri una componente significativa dei sistemi pensionistici nazionali. Tuttavia, come dimostrato nella relazione congiunta in materia di pensioni adeguate e sostenibili[9], negli ultimi tempi molti Stati membri hanno riformato la struttura dei loro sistemi pensionistici influendo anche sull'organizzazione dei regimi di pensione complementare. Tali riforme spesso risultano in un ampliamento del ruolo delle pensioni integrative nel garantire una adeguata tutela del reddito in età avanzata per i cittadini dell'Unione europea. Per tale motivo è estremamente importante che i diritti a pensione integrativa di un lavoratore che esercita il proprio diritto di vivere e lavorare in un altro Stato membro siano adeguatamente tutelati.

In seguito all'adozione della presente direttiva, altre iniziative legislative a livello dell'UE hanno contribuito ad incrementare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Pagamenti transfrontalieri

La prima iniziativa riguarda la garanzia di pagamenti transfrontalieri al netto di imposte e spese di transazione eventualmente applicabili. La mobilità dei lavoratori può infatti essere compromessa non solo dal mancato ricevimento di un pagamento, ma anche dalla detrazione di spese elevate per effettuare il pagamento verso un altro paese. Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro aiuta a contenere tali spese.

Iscrizione transfrontaliera

L'adozione della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ("direttiva IORP", detta anche "direttiva sui fondi di pensione") è un'altra iniziativa legislativa a livello dell'UE. Il reciproco riconoscimento del controllo dei fondi pensionistici (IORP), introdotto dalla direttiva, è la condizione fondamentale che ha consentito l'attività transfrontaliera di tali istituzioni e, di conseguenza, l'iscrizione transfrontaliera. Grazie a tali prescrizioni la direttiva sui fondi di pensione influisce positivamente sulla mobilità transfrontaliera. L'iscrizione transfrontaliera

[9] Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili, approvata dal Consiglio il 6 marzo (occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori) ed il 7 marzo 2003 (economia e finanze) come contributo al Consiglio europeo del 20-21 marzo 2003, pagine 8-9, rif. Consiglio 6527/2/03/REV.2.

presenta il vantaggio di consentire al lavoratore di restare nello stesso regime pur spostandosi a lavorare in un altro Stato membro, senza dover cambiare regime.

L'iniziativa della Commissione nel settore della tassazione delle pensioni volta ad eliminare tutte le norme fiscali che discriminano i fondi di pensione non nazionali intende agevolare l'iscrizione transfrontaliera. Con la comunicazione COM (2001) 214 la Commissione ha annunciato di voler monitorare le normative fiscali nazionali che ostacolano la partecipazione transfrontaliera a regimi pensionistici e di voler agire al fine di garantire il rispetto del trattato. La Commissione ha quindi avviato procedure d'infrazione ex articolo 226 del trattato CE nei confronti di taluni Stati membri[10].

Prescrizioni in materia di informazione

Nel settore dell'informazione sono state avviate altre iniziative nel quadro della direttiva sui fondi pensionistici. Agli enti pensionistici è stato chiesto di fornire ai loro iscritti e beneficiari informazioni su questioni attinenti alle prestazioni. Tuttavia, dato che il campo d'applicazione della direttiva sui fondi pensionistici non è identico a quello della presente direttiva, tali prescrizioni non riguardano tutti gli enti che forniscono pensioni integrative.

Prospettive

Nessuno dei governi ha riferito in merito al persistere di discriminazioni fra casi nazionali e transfrontalieri, né in merito a ostacoli nell'esercizio dei diritti relativi al distacco dei lavoratori verso Paesi membri. Quest'affermazione vale, quasi senza eccezioni, per le risposte dei membri del Forum delle pensioni. Solo uno dei membri ha dichiarato che esistono problemi riguardanti l'applicazione pratica della direttiva.

Ad esempio, sono state segnalate difficoltà nell'esercizio del diritto a continuare a versare i contributi verso il regime di origine durante il periodo di distacco.

Se venissero segnalati svantaggi per i lavoratori in tale contesto, i governi e i membri del Forum delle pensioni parlerebbero più frequentemente di problemi derivanti dalle diversità dei sistemi fiscali e delle norme sull'acquisizione dei diritti. Quest'ultima problematica è connessa alla cosiddetta "trasferibilità" dei diritti a pensione complementare, ovvero la possibilità di acquisire e mantenere diritti pensionistici in caso di mobilità professionale. In altri casi si potrebbe presentare non tanto il problema del riconoscimento dei diritti, quanto quello dell'esercizio nella prassi dei diritti.

La presente direttiva non si occupa però di tali ostacoli alla mobilità. Si può quindi affermare che continuano ad esservi ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori per quanto riguarda le pensioni complementari. La direttiva stessa lo afferma definendosi solo una prima misura (cfr. quarto considerando), che "contribuisce" all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione (cfr. settimo considerando e articolo 1).

La Commissione ha riconosciuto che l'insufficiente trasferibilità dei diritti a pensione integrativa può costituire ostacoli notevoli alla mobilità dei lavoratori e quindi alla libera circolazione dei lavoratori, uno dei principi fondamentali del trattato.

---

[10] Per ulteriori informazioni consultare i siti: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/personal_tax/pensions/index_en.htm

La Commissione ha consultato le parti sociali due volte, per l'ultima volta nel settembre 2003 (SEC(2003)916). Con la suddetta comunicazione la Commissione ha avviato la seconda fase di consultazione delle parti sociali sui provvedimenti atti a migliorare la trasferibilità dei diritti pensionistici e ha suggerito di negoziare un quadro collettivo europeo in tale settore. Poiché le parti sociali hanno opinioni divergenti in merito alla necessità di avviare le negoziazioni, il 20 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare[11].

[11] (COM(2005) 507 def. del 20.10.2005). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare.